



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

SCHEMA DI CONTRATTO

per il "Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 3 dicembre 2016"

C.I.G.: 6368701253

tra il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

e

la Società/ il RTI/Consorzio/

Premesse	3
1. Norme regolatrici	3
2. Oggetto	4
3. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	4
4. Durata del contratto	5
5. Importo contrattuale	5
6. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	5
7. Obblighi di riservatezza	6
8. Trattamento dei dati personali	7
9. Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva	8
10. Subappalto	8
11. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	10
12. Cauzione definitiva	11
13. Sospensione dei servizi	11
14. Recesso	12
15. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito	13
16. Penali e rilievi	13
17. Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali	13
18. Risoluzione	14
19. Fallimento dell’Esecutore o morte del titolare	15
20. Responsabile del servizio	15
21. Fatturazione e pagamenti	15
22. Obblighi e adempimenti a carico dell’Esecutore	16
23. Spese e oneri fiscali	17
24. Elezione di domicilio e comunicazioni	17
25. Clausola finale	18
26. Foro di competenza	18

Premesse

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 206, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato Codice) e dagli artt. 341 e 339, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito denominato Regolamento), il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (di seguito denominata Stazione appaltante) si avvale della facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e del Regolamento diverse da quelle obbligatorie, elencate nei predetti articoli, richiamandole nel presente schema di contratto.

1. con verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2015, la Stazione appaltante ha autorizzato, ai sensi degli artt. 238, comma 1, 220 e 55 del Codice, la pubblicazione di un bando per l'indizione di una gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento del "Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento finale o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21/08/2015 n. 98, sul profilo del committente www.cordarvalesesia.it nella sezione News, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Piemonte;
3. con verbale n. __ del _____ la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
4. il Direttore generale e Responsabile del procedimento Ing. Paolo Cavagliano, con nota in data 2015 prot. n. __, ha approvato la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l'appalto in favore dell'Operatore economico _____ (di seguito denominato Esecutore);
5. al fine di rendere efficace l'aggiudicazione definitiva, l'Esecutore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 48, comma 2 e 11, comma 8, del Codice;
6. la predetta aggiudicazione definitiva efficace è stata comunicata, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), del Codice;
7. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, come previsto dall'art. 79 del Codice;
8. che l'Esecutore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto.

1. Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti di gara e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta economica, il capitolato tecnico prestazionale, il D.U.V.R.I., e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel capitolato tecnico prestazionale o quanto dichiarato dall'Esecutore nell'offerta economica, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole alla Stazione appaltante.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Autorità pubbliche dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, la Stazione appaltante da un lato e l'Esecutore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

2. Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto il "Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento finale o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016".

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico prestazionale.

3. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico prestazionale. La Stazione appaltante, tramite il Responsabile del procedimento, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Impianto e dal Responsabile di Processo che avranno anche il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con il Responsabile del procedimento, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Stazione appaltante.

L'Esecutore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e di terzi autorizzati. Per le prestazioni

contrattuali dovute, l'Esecutore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

4. Durata del contratto

Il servizio di cui all'art. 2 ha una durata pari a anni 1 (uno) a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Richiamando integralmente le disposizioni di cui al paragrafo 1.3, del Disciplinare di gara, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di affidare all'Esecutore, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del presente contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto dell'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, per un importo massimo, IVA esclusa, **pari € 200.000,00, (euro duecentomilavirgolazerozero).**

5. Importo contrattuale

L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di anni 1 (uno), in **€ 200.000,00, (euro duecentomilavirgolazerozero)**, Iva esclusa, comprensivo del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, di cui al D.U.V.R.I., pari a **€ 381,70, (euro trecentoottantunovirgolasettanta).**

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

6. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L' Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Esecutore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 6 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (di seguito D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del D.U.R.C., dell'Esecutore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dall'Ufficio competente, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Stazione appaltante pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, del Regolamento, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'Esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Esecutore del contratto. Il Responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

7. Obblighi di riservatezza

L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 9 "trattamento dei dati personali", l'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

8. Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13, del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.cordarvalesia.it.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Esecutore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29, del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

9. Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Esecutore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Esecutore quanto della Stazione appaltante e/o di terzi.

Inoltre, l'Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'Esecutore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo capitolato tecnico prestazionale, con massimale non inferiore a **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)** e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Esecutore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Esecutore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Esecutore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)**, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

10. Subappalto

L'Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

L'Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

L'Esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Esecutore si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di

subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla documentazione di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Stazione appaltante procederà a richiedere all'Esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Esecutore dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 della d. lgs. 159/2010.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Esecutore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Codice, a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che la Stazione appaltante prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Esecutore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Codice, l'Esecutore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118, del Codice.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

L'Esecutore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

11. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Esecutore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vercelli.

L'Esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

Con riferimento ai subcontratti, l'Esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge. Resta inteso che la Stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Esecutore non potrà

tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.AC.).

12. Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Esecutore ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. __ di importo pari a € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 113, del Codice, in favore della Stazione appaltante.

La cauzione a garanzia dell'esecuzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 113, del Codice.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

13. Sospensione dei servizi

L'Esecutore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Esecutore costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

14. Recesso

La Stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento senza preavviso, nei casi di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti dell'Esecutore, anche se non gravi, in tutto o in parte.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione appaltante contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Esecutore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.

In tali casi, l'Esecutore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Esecutore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

La Stazione appaltante potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Esecutore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Esecutore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, secondo le modalità sopra menzionate.

In ogni caso di recesso l'Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Stazione appaltante.

15. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

E' fatto divieto all'Esecutore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'Esecutore del contratto disciplinate all'art. 116, del Codice, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116, del Codice.

L'Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117, del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG 6368701253** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati all'Esecutore medesimo, riportando il **CIG 6368701253**

In caso di inosservanza da parte dell'Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

16. Penali e rilievi

In caso di inadempimenti da parte dell'Esecutore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile alla Stazione appaltante, saranno applicate le seguenti penali.

Per mancato caricamento e trasporto dei fanghi di depurazione: una penale pari a € 1.500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai calendari di conferimento concordati nella settimana precedente, qualora possa causare fermata dell'impianto dei rifiuti in oggetto; a tale scopo farà fede la data dichiarata dal Servizio Depurazione di CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.a. e comunicato all'Esecutore mediante fax o e-mail.

Per ogni altra violazione agli obblighi contrattuali: una penale pari a € 500,00.

17. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati all'Esecutore per iscritto dal Responsabile del procedimento.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Stazione appaltante, l'Esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione appaltante medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione appaltante contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della

medesima Stazione appaltante, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Esecutore le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione appaltante contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'Esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva di cui al relativo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La Stazione appaltante potrà applicare all'Esecutore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, la Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nell'articolo recante «Risoluzione».

L'Esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l'Esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

18. Risoluzione

In caso di inadempimento dell'Esecutore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine assegnato per porre fine all'inadempimento (non inferiore comunque a 15 giorni e che verrà comunicato a mezzo PEC o con raccomandata A/R dalla Stazione appaltante contraente), la medesima Stazione appaltante contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Esecutore per il risarcimento del danno.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore con PEC o raccomandata A/R, il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- d) nei casi di cui agli articoli 3 (conduzione e modalità di esecuzione del servizio); 6 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 7 (obblighi di riservatezza); 10 (subappalto); 11 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 12 (cauzione definitiva); 13 (sospensione dei servizi); 15 (divieto di cessione del contratto - cessione del credito);

e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 17 recante « Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali» del presente contratto.

3. In caso di risoluzione l'Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Stazione appaltante.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Esecutore con lettera trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Stazione appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

19. Fallimento dell'Esecutore o morte del titolare

Il fallimento dell'Esecutore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Esecutore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, la Stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

In base al combinato disposto degli artt. 297, comma 1, del Regolamento e 140 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

20. Responsabile del servizio

L'Esecutore indicherà il responsabile del servizio e unico centro di riferimento, che interagirà con la Stazione appaltante, in nome e per conto dell'Esecutore medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Esecutore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del procedimento.

21. Fatturazione e pagamenti

Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine di 60 giorni fine mese data fattura, previa

presentazione di fattura mensile da parte dell'Esecutore e previa verifica inadempimenti secondo disposizioni contenute nel Decreto Ministero Economie e Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

A corredo della stessa è fatto obbligo presentare il "certificato di avvenuto corretto smaltimento/recupero" come specificato all'art. 3 del capitolato tecnico prestazionale. Tutte le operazioni debbono garantire la piena tracciabilità dei rifiuti oggetto dell'appalto nonché la verifica delle quantità prodotte dalla Stazione appaltante con riferimento alla data ed alle quantità indicate sui formulari di trasporto relativi ai rifiuti anzidetti nel mese di riferimento.

22. Obblighi e adempimenti a carico dell'Esecutore

Sono a carico dell'Esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Nell'esecuzione del servizio, salvo quanto già previsto dal capitolato tecnico prestazionale e quant'altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione del servizio, l'Esecutore si obbliga a:

- a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel capitolato tecnico prestazionale e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi allegati;
- b) comunicare prontamente in forma scritta alla Stazione appaltante le situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante lo svolgimento del servizio e ad attenersi alle istruzioni impartite dalla Stazione appaltante;
- c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all'esecuzione contrattuale che saranno impartite dalla Stazione appaltante tramite il Responsabile del procedimento;
- d) dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull'esecuzione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire alla Stazione appaltante entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
- e) manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
- f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza,

secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi allegati, e l'Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

Le attività necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, da svolgersi presso la sede della Stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. L'Esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del Codice, con riferimento a tutti i subcontratti stipulati dall'Esecutore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Esecutore stesso di comunicare alla Stazione appaltante il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, e dei servizi affidati e allegare tutta l'altra documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia e richiesta dalla Stazione appaltante.

23. Spese e oneri fiscali

Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al presente atto.

Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi ai servizi si applicano le disposizioni legislative in materia.

24. Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- CO.R.D.A.R Valsesia S.p.A., Frazione Vintebbio, 13037, Serravalle Sesia (VC) PEC: certmail@pec.cordarvalsesia.it
- (Esecutore) _____, _____. PEC: _____

Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata a mezzo PEC.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte a mezzo PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

25. Clausola finale

Il contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Stazione appaltante si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Il contratto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131. La registrazione sarà a carico dell'Esecutore, così come tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

26. Foro di competenza

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante contraente e l'Esecutore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Vercelli.